

COMUNE DI GRATTERI		
★	18 DIC 2019	★
PROT N.	6286	
CAT	CLASSE	FASC.

COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 16 del 17/12/2019

Oggetto: Parere sull'ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2019.

Il sottoscritto Dott. Bonifacio Davide, Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri nominato con delibera C.C. n. 28 del 15 maggio 2017, si è determinato presso il proprio studio sito in Ribera (AG) Via G. Marconi n. 38, nell'ambito delle proprie funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nonché del D. Lgs. 150/2009 e del Regolamento di Contabilità Comunale, per esprimere parere sulla richiesta Prot. n. 6077 del 06/12/2019 del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria avente ad oggetto: "Fondo risorse decentrate anno 2019 – Certificazione del Contratto Integrativo Economico" trasmessa a mezzo posta elettronica il 06/12/2019 unitamente a:

- Copia del Verbale della Delegazione trattante del 03/12/2019, corredata dall'allegato A) - Ipotesi di accordo decentrato integrativo – parte economica;
- Relazione illustrativa.

PREMESSO

- che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 come sostituito dall'art.4 del CCNL 22/01/2004 per il personale dipendente del comparto Regioni, Province e Autonomie Locali prevede che: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*;
- che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 prevede che: *"...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."*;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs.165/2001, prevede che: *"A corredo di ogni contratto integrativo le PP.AA redigono apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione tecnica illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"*;

- che l'art.40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all'Organo di Revisione "... *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori...*";
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della G.C. alla firma definitiva dell'accordo stesso;

CONSIDERATO

quindi che, in base a quest'ultima norma, il parere dell'Organo di Revisione attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo alla legittimità e regolarità della contrattazione decentrata integrativa rispetto alle norme del CCNL

RILEVATO

che nella documentazione sottoposta all'esame del sottoscritto è quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;

ESAMINATO

il verbale della delegazione trattante del 03/12/2019 ed accertato che:

- a) la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010;
- b) l'importo complessivo del Fondo 2019 rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa del personale dettati dall'art. 1, comma 562, della legge n.296/2006, modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 244/2007, dall'art.76 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e da ultimo dall'art.14, comma 10, della legge 122/2010;
- c) atteso che l'importo annuale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 ammonta a Euro 57.203,63, di cui Euro 57.025,89 per la parte stabile e Euro 177,74 per la parte variabile;

VISTA

la determinazione di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 elaborata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 53 del 21/11/2019, sulla quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole in data 30/11/2019

ATTESTA

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo siglato in data 03/12/2019 in relazione alle risorse finanziarie programmate per l'esercizio finanziario 2019, ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all'art.9, comma 2 bis, del D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010;
- la corretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessorie sui vincoli meritocratici per la distribuzione del salario accessorio;

ESPRIME

pertanto, parere favorevole sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo siglato il 03/12/2019 per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2019.

Ribera, 17/12/2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Davide Bonifacio